

SENT.N. 148/2024

REPVBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del cons.

Anna Bombino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 74351/PC del registro di

Segreteria promosso dal sig. XX,

residente in omissis C.F.

omissis, elettivamente domiciliato presso

lo studio all'Avv. Ernesto Trimarco in Roma che lo

rappresenta e difende,

contro

-l'INPS ex Gestione INPDAP — in persona del legale

rappresentante p. t., rappresentato e difeso

dall'avv. Massa Emanuela dell'avvocatura interna e

con essa domiciliato in Roma alla via Cesare

Beccaria, n.29;

- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA-DAP-, in persona del

Ministro p.t., domiciliato ex lege presso

l'Avvocatura Generale dello Stato in via dei

Portoghesi n.12, Roma

Avverso il decreto di diniego di causa di servizio

n°1819/2014/cs del 21/05/2014

Esaminato il ricorso e tutti i documenti di causa;

Uditi alla udienza dell'10 aprile 2024, con

l'assistenza della dott. Sara Dima, il consigliere

relatore Anna Bombino, l'avv. Filippo Mangiapane; per

l'INPS; assente il ricorrente e il Ministero della

Giustizia;

Ritenuto in

FATTO

Il sig. XX già appartenente al Corpo di

polizia penitenziaria, transitato nei ruoli civili

dell'Amministrazione, è stato riconosciuto con

decreto 2156 del 27/06/1995 affetto da "SINDROME

ANSIOSA DEPRESSIVO".

Successivamente, in data 08/04/2013, ha richiesto il

riconoscimento di causa di servizio delle patologie

"DISTURBO DEPRESSIVO MAGGIORE CON ANSIA", ed il

Comitato di Verifica ha ritenuto non sussistente il

nesso di causalità tra l'insorgenza delle patologie

e il servizio svolto.

Il Ministero ha negato la dipendenza di causa di

servizio dell'infermità, "SINDROME ANSIOSA

DEPRESSIVA", non pronunciandosi in ordine

all'infermità 1)DISTURBO DEPRESSIVO MAGGIORE CON ANSIA", in relazione alla quale ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Invero, l'Amministrazione avrebbe dovuto riconoscere che la patologia psichiatrica risalente al 1995 e la successiva patologia accertata nel 2011 si pongono alla stregua di un aggravamento, in soluzione di continuità tra di loro, come può evincersi dalla consulenza tecnica di parte e pertanto riconoscersi la dipendenza da causa di servizio.

A sostegno delle sue tesi richiama una serie di circostanze:

- ha operato all'interno della realtà carceraria, ambiente di lavoro notoriamente ingeneroso ed ostico;
 - nell'ambito del servizio svolto, ha subito continui stress dovuti al contatto con la popolazione ristretta che hanno reso il ricorrente vittima del c.d. burn out della polizia penitenziaria, che sovente è concausa preponderante di svariate patologie, quantomeno a livello potenzialmente psicosomatico;
 - all'atto dell'assunzione, non soffriva di alcuna delle patologie in questione;
- in ogni caso, tali patologie non sarebbero insorte

se il ricorrente non avesse subito tutti gli stress

connessi con lo svolgimento di un gravoso servizio,

certificato dalla relazione a firma del Direttore

della CC di Spoleto;

-ha sempre svolto mansioni caratterizzate da

un'organizzazione del lavoro in turni continuativi

(H24), in carenza di organico, con estenuanti carichi

di lavoro e lavoro straordinario non compensato con

adeguati riposi;

-inoltre, ha svolto servizio di vigilanza presso le

sezioni detentive con turnazioni H24, dove, oltre ad

essere venuto a contatto con una realtà multietnica e

multiculturale, in condizioni igieniche e sanitarie

pessime, è stato costretto a consumare irregolarmente

i pasti, spesso anche in modo fugace presso le mense

Agenti (che notoriamente non sono il massimo);

-ha assistito all'evento drammatico di suicidio di

un proprio collega e amico fraterno, per problemi

legati anche al sofferto lavoro, con conseguente

peggioramento delle sue condizioni di salute.

In definitiva, ha chiesto, previo annullamento

del decreto 1819/2014 e del silenzio

dell'Amministrazione, in ordine alla istanza del

8.4.2013, di accertare, dichiarare e riconoscere la

dipendenza da causa di servizio delle patologie come sopra riportate ai sensi dell'art. 2 DPR 461/2001, quali presupposti del beneficio pensionistico, e per l'effetto, accertare e riconoscere il diritto del ricorrente al trattamento pensionistico privilegiato di cui agli artt. 64 e ss dpr 1092/1973 e s.m.i. a far data dal congedo o da altro momento che l'Ecc.ma Corte vorrà ritenere di giustizia, fino all'effettivo soddisfo nei termini di cui in narrativa, con interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Con memoria del 10.3.2017, si è costituito l'INPS ed ha affermato che il ricorrente gode di pensione privilegiata concessa per la seguente infermità: lombo-artrosi con discopia; infatti, in data 4.9.2013 ha presentato domanda di pensione di privilegio; successivamente la sede ha provveduto con determinazione VT012015816676 a erogare a decorrere dal 25.8.2013 per effetto della infermità n. 1 del verbale della CMO di Roma A11300460 del 4.4.2013 la pensione privilegiata diretta di 8^ categoria Tab. A. Quanto ai provvedimenti di diniego di causa di servizio emanati dal Ministero impugnati dal ricorrente, ha ritenuto il datore di lavoro, unico

legittimato a valutare la sussistenza della causa di servizio, opponendosi all'ammissione di CTU.

In subordine, ha eccepito il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione sulle somme eventualmente riconosciute.

Con ordinanza 227/19 (dott. De Falco) è stato conferito incarico all'UML presso il Ministero della Salute per accertarsi la dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciate dal ricorrente ai fini della concessione della pensione privilegiata.

Con decreto del 10.6.2020 il giudizio è stato riassegnato a questo Giudice.

Con verbale I.2.c.b/ 2019/120545 del 5.10.2023 l'UML presso il Ministero della Salute ha espresso parere che l'infermità prospettata dal ricorrente "Sindrome ansioso depressiva", risulta non supportata da elementi probanti atti a correlarla causalmente al servizio svolto e pertanto non valutabile, ai fini della ascrizione Tabellare.

Alla udienza di discussione odierna, nessuno intervenuto in rappresentanza del resistente Ministero della Giustizia, l'avv. Trimarco si è richiamato al ricorso introduttivo e chiesto

l'accoglimento; l'avv. per l'INPS ha chiesto
il rigetto del ricorso.

Considerato in

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto.

Ai sensi del'art. 64 e ss. del T.U. 29 dicembre 1973
n. 1092, il diritto alla pensione privilegiata
consegue ad una menomazione dell'integrità
personale, che abbia carattere invalidante e che sia
dipendente da causa di servizio; tale dipendenza
sussiste solo quando i fatti di servizio sono stati
causa o concausa efficiente e determinante della
infermità stessa.

La giurisprudenza consolidata di questa Corte ha
precisato che il diritto a pensione privilegiata non
è legato al mero manifestarsi di una malattia
invalidante durante la prestazione lavorativa, ma
alla provata sussistenza di un concreto nesso
etiologico tra le situazioni cui il soggetto è
sottoposto per potere assolvere gli obblighi di
servizio e il conclamarsi delle infermità.

Al fine del riconoscimento del diritto a pensione
privilegiata occorre quindi accertare se l'attività
di servizio svolta abbia facilitato, con rapporto

causale incidente, l'insorgenza della malattia, ovvero aggravato o accelerato il decorso della stessa , acquisendo il valore di conditio sine qua non, per cui diversamente il fatto patologico non si sarebbe verificato o avrebbe avuto una diversa evoluzione (Sez. VI p.m. n.69831 del 4.12.1986; n.77757 del 6.4.1992).

E' stato pure escluso che costituisca concausa efficiente e determinante il servizio che sia stato definito, come fattore scatenante.

Tanto premesso, va rilevato che in data 01.03.1991 al Sig. XX venne posta la diagnosi l'infermità "Sindrome ansioso-depressiva", certificato specialista neurologo privato del 30/11/1990, per la quale ha chiesto il riconoscimento della causa di servizio.

La CMO di Roma, con Verbale del 20/05/1994 ha riconosciuto il Sig. XX affetto dalla affezione di "Sindrome ansioso depressiva (in atto: pregressa)", poiché in tale data il soggetto come da Atti "riferisce benessere" e la Visita Psichiatrica riporta: "Assenza di elementi psicopatologici attuali". Pertanto la Commissione ha ritenuto l'esistenza del nesso di causalità fra fatti di

servizio e infermità in diagnosi e giudicato il

XX “SI, idoneo al servizio nella Polizia

Penitenziaria” e “ai fini di E.I. l’infermità non risulta ascrivibile”.

A distanza di 15 anni, la CMO del Dipartimento di Medicina Legale di Roma del 04.04.2013 ha posto la diagnosi di “Disturbo Depressivo Maggiore con ansia, confermato al Test (che non appare agli Atti)” e giudicato il XX: “NON idoneo permanentemente al Servizio di Istituto nella Polizia Penitenziaria, Si Idoneo ad essere impiegato come personale civile. Controindicato l’impiego in incarichi particolarmente stressanti.”

Il CVCS, il 25/09/2013, ha negato la sussistenza del nesso di causalità materiale per l’infermità “Disturbo Depressivo Maggiore con ansia”, in quanto da un lato ha ritenuto trattarsi di una forma di nevrosi che, pur se scatenata da fattori contingenti, si poggiava su una personalità predisposta e dall’altro “non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, l’infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale

efficiente e determinante”.

Nel parere l’UML ha chiarito sulla base della documentazione in atti che :” Nel caso di specie se il primo episodio fu considerato reattivo, secondario e dipendente da causa di servizio fu, in realtà, silente per tantissimi anni e/o lo spostamento di incarichi e luoghi, che viene descritto quale causa di un peggioramento/ riesacerbazione sintomatologica, non trova alcun supporto documentale e, anzi, in qualche nota clinica si denunciano crisi extra-lavorative, familiari”.

L'esperto Dott. Gianluigi Conte, che ha integrato il Collegio Medico Legale, ha rilevato che il Sig. XX deve ritenersi affetto da disturbi del tono dell’umore ed ansia ricondotti alla diagnosi (1992) di “Sindrome ansioso depressiva”, risoltasi nel 1994, e rimasta sintomatologicamente silente per tantissimi anni (circa 15).

Il consulente precisa ancora: “Detto rilievo, da un punto di vista “causale”, deve considerarsi un elemento sufficiente a motivare, da un canto, l’interruzione del nesso di causalità materiale tra il servizio e l’infermità e, dall’altro, giustificare l’ipotesi più probante di fattori contingenti esterni

quali causa o concausa dell'evento patologico denunciato. Altresì, è necessario evidenziare che non sono presenti in Atti elementi (Documenti amministrativi, Stati di servizio etc.) che attestino una particolare gravosità del servizio svolto dal ricorrente, sia in termini quantitativi che qualitativi, sufficienti a motivare l'insorgenza o l'esacerbazione della stessa infermità (definita con diagnosi differenti nel tempo) e tale da determinarne pertanto la correlazione causale o concausale, in maniera efficiente e determinante, con il servizio svolto”.

Su tali aspetti, il ricorrente non ha fornito da parte sua la minima dimostrazione della fondatezza delle sue pretese pensionistiche, essendosi limitato a generiche considerazioni sulla gravosità del servizio presso il Corpo di polizia penitenziaria (pur essendo transitato nei ruoli civili dopo il primo episodio del 1991), circostanza che non potrebbe valere a dimostrare la dipendenza della malattia dal servizio medesimo, nei termini descritti dal ricorrente.

L'assoluta concordanza dei diversi pareri medici (che hanno ritenuto il XX idoneo al servizio

civile) presenti in atti e l'inesistenza di elementi offerti da parte attrice per dubitare della correttezza dei suddetti pareri, non possono che far concludere per l'infondatezza della domanda attrice.

In conclusione, il provvedimento impugnato va ritenuto esente da qualsiasi censura e il gravame deve essere respinto.

Per la regolazione delle spese, nulla è a provvedere per le spese di giustizia.

Per le spese legali, tenuto conto della costituzione dell'INPS a mezzo dei propri legali, vengono liquidate nella misura di euro 500,00 e sono poste a carico di parte soccombente, ai sensi dell'art. 31 c. 3 d. lgs 174 del 2016.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette,

DICHIARA

La contumacia del Ministero della Giustizia

RESPINGE

Il ricorso in epigrafe.

CONDANNA

Parte soccombente al pagamento delle spese legali in

favore dell'INPS quantificate in euro 500,00.

Nulla per le spese di giustizia

Così deciso in Roma il 10 aprile 2024

IL GUP

Anna BOMBINO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 11.04.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA